

COMMISSIONE XIV
 IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

91.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDICE

PAG.	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
ZANIBONI ed altri: Disciplina della trasfusione del sangue e dei servizi di immunoematologia e trasfusionali (616);	RUBINO ed altri: Norme per la raccolta, la separazione e la distribuzione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi derivati (1226) 3
SEPPIA ed altri: Disciplina della raccolta, frazionamento, distribuzione e conservazione del sangue umano (737);	CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i> 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18
CECI BONIFAZI ed altri: Norme per la raccolta, la tipizzazione, il frazionamento, la preparazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati (1202);	CAVIGLIASSO PAOLA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> 4, 5, 6, 7, 8, 9 11, 13, 14, 15, 16, 18
LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l'attività dei servizi di immunoematologia e trasfusionali e per la produzione degli emoderivati (1007);	CECI BONIFAZI ADRIANA 12, 13, 18
COLUCCI: Norme in materia di donazione di plasma e di plasmateresi per la produzione di farmaci emoderivati (1366);	DEL DONNO OLINDO 13, 15
	MUSCARDINI CRISTIANA 10
	PASTORE ALDO 14
	RUBINO RAFFAELLO 18
	SEPPIA MAURO, <i>Relatore</i> ... 4, 6, 9, 11, 13, 14, 15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,40.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Zaniboni ed altri: Disciplina della trasfusione del sangue e dei servizi di immunoematologia e trasfusionali (616); Seppia ed altri: Disciplina della raccolta, frazionamento, distribuzione e conservazione del sangue umano (737); Ceci Bonifazi ed altri: Norme per la raccolta, la tipizzazione, il frazionamento, la preparazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati (1202); Lussignoli ed altri: Norme per l'attività dei servizi di immunoematologia e trasfusionali e per la produzione degli emoderivati (1007); Colucci: Norme in materia di donazione di plasma e di plasmaferesi per la produzione di farmaci emoderivati (1366); Rubino ed altri: Norme per la raccolta, la separazione e la distribuzione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi derivati (1226).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Zaniboni ed altri: « Disciplina della trasfusione del sangue e dei servizi di immunoematologia e trasfusionali »; Seppia ed altri: « Disciplina della raccolta, frazionamento, distribuzione e conservazione del sangue umano »; Ceci Bonifazi ed altri: « Norme per la raccolta, la tipizzazione, il frazionamento, la pre-

parazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati »; Lussignoli ed altri: « Norme per l'attività dei servizi di immunoematologia e trasfusionali e per la produzione degli emoderivati »; Colucci: « Norme in materia di donazione di plasma e di plasmaferesi per la produzione di farmaci emoderivati »; Rubino ed altri: « Norme per la raccolta, la separazione e la distribuzione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi derivati ».

Ricordo che la discussione sulle linee generali si era conclusa nella seduta del 21 gennaio scorso.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e scelto come testo base.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 6, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la raccolta, il frazionamento, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti sono regolati dalla presente legge.

2. Tali attività sono parte integrante del servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria periodica e gratuita del sangue umano.

3. Il sangue umano ed i suoi derivati non possono essere fonte di profitto; la loro distribuzione al ricevente è gratuita ed esclude addebiti accessori ed oneri fiscali.

4. I costi di raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati sono a carico del Fondo sanitario nazionale.

5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa consultazione del Comitato nazionale di cui all'articolo 10, stabilisce annualmente il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari pubblici e tra questi e quelli privati, uniforme per tutto il territorio nazionale.

Gli onorevoli Ceci Bonifazi, Rubino, Artioli e Pastore hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Sono consentiti il prelievo di sangue midollare da soggetto donatore e la sua successiva refusione a scopo terapeutico allo stesso soggetto da cui è stato prelevato o a soggetto diverso dal donatore.

1. 1.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.

1. 2.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. I rapporti fra le unità sanitarie locali e le associazioni di volontariato aventi le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, sono regolate da apposite convenzioni dirette a garantire il loro concorso all'attività trasfusionale, conformi allo schema-tipo definito con decreto dal Ministro della sanità, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 10.

1. 3.

MAURO SEPPIA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Ceci Bonifazi ed altri 1. 1.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ceci Bonifazi ed altri 1. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 1. 2.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento 1. 2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 1. 3.

Propongo alla Commissione di accantonare l'esame di questo emendamento, in quanto è subordinato all'approvazione dell'articolo 10.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La discussione dell'articolo 1 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. In attuazione dell'articolo 1, quinto comma, e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono riconosciuti la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria del sangue o dei suoi componenti.

2. Le associazioni dei donatori di sangue legalmente costituite e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale relativi alla promozione e sviluppo della donazione di sangue e di tutela dei donatori.

3. L'Associazione volontari italiani del sangue, già riconosciuta con legge 20 febbraio 1950, n. 49, e le altre associazioni di donatori volontari di sangue che perseguono analoghe finalità sono riconosciute Ente privato di interesse pubblico a seguito dell'approvazione del nuovo statuto da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della sanità.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Nulla è innovato in ordine al regime giuridico dell'AVIS e delle altre associazioni di donatori volontari del sangue che perseguono le finalità indicate al comma 1.

4. Le associazioni indicate al comma 3 devono adeguare il proprio statuto alle finalità della presente legge secondo le indicazioni fissate dal Ministro della sanità entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; l'adeguamento deve essere realizzato nei sei mesi successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. 1.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Il prelievo del sangue umano per uso trasfusionale è eseguito su persona

consenziente, previo accertamento della idoneità alla donazione del sangue, da un medico o, sotto la sua responsabilità ed in sua presenza, da un infermiere professionale. Non può essere prelevato sangue a scopo trasfusionale a soggetti di età inferiore a 18 anni.

2. Per qualunque pratica trasfusionale, compresa la plasmaferesi e la citoferesi, il consenso alla pratica trasfusionale viene dato previa informazione sul procedimento.

3. Alla citoferesi possono essere sottoposti anche soggetti di età inferiore a 18 anni, purché abbiano il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

4. L'accertamento della idoneità alla donazione del sangue e sue frazioni, compresa la citoferesi e la plasmaferesi, viene effettuato secondo i protocolli indicati dal Comitato nazionale di cui all'articolo 10 ed emanati con decreto del Ministro della sanità.

5. I risultati delle indagini comunque effettuate sono inseriti su apposita cartella clinica e sono resi noti in tempo utile al medico curante e al donatore di sangue stesso.

6. Le unità sanitarie locali promuovono programmi di controlli periodici per i donatori di sangue dichiarati non idonei.

Gli onorevoli Ceci Bonifazi, Artioli, Poggiolini e Rubino hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 3 premettere le seguenti parole: Al prelievo di sangue midollare e.

3. 1.

Gli onorevoli Ceci Bonifazi e Rubino hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 4, dopo la parola: frazioni, sostituire la parola: compresa con la parola: compresi e aggiungere: la donazione di sangue midollare.

3. 2.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La cartella è coperta dal segreto d'ufficio.

3. 3.

Sopprimere il comma 6.

3. 4.

MAURO SEPIA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3. 1 e 3. 2.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ceci Bonifazi ed altri 3. 1, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ceci Bonifazi e Rubino 3. 2, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 3, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 4, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. Le attività trasfusionali sono organizzate in:

a) centri di raccolta;

b) sezioni trasfusionali;

c) servizi di immunoematologia e trasfusionali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. I centri di raccolta possono essere fissi o mobili e provvedono, previo accertamento dell'idoneità alla donazione, alle operazioni di raccolta del sangue umano totale per uso trasfusionale ed al suo successivo trasferimento alle sezioni e ai servizi di immunoematologia e trasfusionale cui sono collegati e da cui dipendono sotto il profilo tecnico.

2. Per la donazione del sangue da parte dei lavoratori dipendenti sono concordati in sede locale i modi ed i tempi di accesso agli stabilimenti, opifici o uffici mediante intese fra i centri di raccolta e i responsabili della sede interessata, sentiti i consigli di fabbrica.

3. L'autorità militare favorisce la donazione del sangue e del plasma per l'impiego civile da parte dei militari di leva.

4. A tal fine con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro della sanità sono fissate le modalità e i tempi di accesso delle autoemoteche presso le caserme, presidi e unità delle forze armate.

5. Le regioni, conformemente alle previsioni dei rispettivi piani sanitari e sulla base dello schema di convenzione tipo di cui al successivo articolo 9, possono autorizzare anche le associazioni o federazioni

di associazioni di cui al precedente articolo 2 all'istituzione di centri di raccolta gestiti con le modalità di cui al comma 1.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 3 sopprimere le parole: di leva.

5. 1.

Sopprimere il comma 4.

5. 2.

Al comma 5, sostituire le parole: di cui al successivo articolo 9 *con le parole:* di cui all'articolo 1, comma 6.

5. 3.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Sono favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 3, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Le sezioni trasfusionali hanno sede nei presidi ospedalieri in cui operano divisioni, sezioni o servizi ad indirizzo ema-

tologico e ad alto utilizzo di emocomponenti, a cui dette sezioni sono collegate in via dipartimentale. Esse hanno il compito di:

a) provvedere ai controlli sanitari periodici ed all'accertamento della idoneità alla donazione dei donatori volontari di sangue;

b) effettuare la raccolta, tipizzazione, frazionamento, conservazione, assegnazione del sangue umano per uso trasfusionale;

c) conservare e distribuire i componenti del sangue e le frazioni plasmatiche ricevute dal centro trasfusionale di riferimento;

d) svolgere le attività di immunematologia e di consulenza trasfusionale per il presidio ospedaliero in cui hanno sede;

e) praticare le aferesi ad uso clinico;

f) partecipare all'attività clinica e di ricerca a carattere dipartimentale in collegamento con i reparti ed i servizi ospedalieri ed extraospedalieri;

g) partecipare ai programmi regionali di educazione e sensibilizzazione alla donazione del sangue.

2. Per ogni altra attività la sezione trasfusionale fa riferimento al Servizio di immunoematologia e trasfusionale individuato dal Piano sanitario regionale.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: trasfusionale, *aggiungere le seguenti:* separare tutto il sangue raccolto, fatta salva l'emergenza ematologica.

6. 1.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il Governo è favorevole all'emendamento 6. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. I servizi di immunoematologia e trasfusionali svolgono le seguenti funzioni:

a) stabilire l'idoneità dei candidati alla donazione ed eseguire le visite dei donatori di sangue periodici ed occasionali;

b) raccogliere, tipizzare e frazionare il sangue;

c) preparare gli emocomponenti ottenibili con mezzi fisici semplici e globuli rossi congelati;

d) inviare il plasma raccolto all'officina di produzione degli emoderivati;

e) ottemperare, con le scorte di globuli rossi, concentrati piastrinici e leucocitari, plasma fresco congelato, crioprecipitato grezzo, alle esigenze terapeutiche dei pazienti affetti da emopatie croniche che necessitano di trattamento periodico e continuativo;

f) conservare e distribuire, secondo le necessità, alle sezioni trasfusionali ospedaliere e ai presidi territoriali le unità di sangue e le frazioni plasmatiche;

g) tenere il registro per la zona di competenza della malattia emolitica del neonato e sorvegliarne il piano di immunoprofilassi;

h) promuovere la ricerca in immunoematologia e collaborare alla attuazione di programmi di qualificazione e di

aggiornamento del personale dei servizi trasfusionali per il territorio di competenza;

i) eseguire la plasmaferesi e la citoferesi;

l) assumere iniziative per favorire ed effettuare l'autotrasfusione;

m) promuovere, in accordo con le associazioni dei donatori, programmi di educazione e sensibilizzazione alla donazione del sangue;

n) partecipare alle attività epidemiologiche della regione e delle unità sanitarie locali.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: separare tutto il sangue raccolto, fatta salva l'emergenza ematologica.

7. 1.

Sostituire la lettera e) con la seguente:

e) soddisfare con unità di sangue intero ed emocomponenti le esigenze terapeutiche dei pazienti affetti da emopatie croniche che necessitano di trattamento periodico e continuativo.

7. 2.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 7. 1 e 7. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. Le frazioni plasmatiche che non possono essere prodotte con mezzi fisici semplici sono specialità farmaceutiche di produzione industriale, soggette a registrazione e sottoposte a tutti i controlli dell'autorità sanitaria da espletarsi sugli impianti produttivi previamente autorizzati, sul plasma di origine e sulla produzione finale.

2. In relazione all'articolo 6, primo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la produzione degli emoderivati con plasma raccolto dal Servizio sanitario nazionale è demandata, con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e il Comitato di cui all'articolo 10, ad officine di produzione in possesso di dimensioni e tecnologia applicata alla produzione di emoderivati tali da garantire adeguati livelli di qualità ed economicità ed in grado di produrre almeno albumina, immunoglobuline e concentrati di fattore ottavo.

3. Il plasma raccolto dal Servizio sanitario nazionale è conferito alle officine di produzione di cui al precedente comma che procedono al frazionamento in emoderivati da restituire al Servizio sanitario nazionale.

4. Per l'attuazione di quanto previsto nei commi precedenti, le unità sanitarie locali che gestiscono il centro di riferimento regionale stipulano apposita convenzione con le officine di produzione. Le convenzioni sono definite dalle singole regioni sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministero della sanità sentiti il Consiglio sanitario nazionale ed il Comitato nazionale di cui all'articolo 10.

5. La convenzione deve prevedere che gli emoderivati ottenuti dal frazionamento del plasma proveniente dal Servizio sanitario nazionale siano interamente prodotti in impianti di frazionamento attuati nel territorio nazionale ed ivi usati,

fino al totale soddisfacimento del fabbisogno nazionale, salvo esigenze di solidarietà internazionale.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 sostituire: sentiti il Consiglio sanitario nazionale e il Comitato di cui all'articolo 10 *con:* sentito il Consiglio superiore di sanità.

8. 1.

L'onorevole Rubino ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 5 sopprimere la parola: interamente.

8. 2.

MAURO SEPPIA, *Relatore.* Sono contrario all'emendamento Rubino 8. 2.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore 8. 1, mentre, per quanto riguarda l'emendamento Rubino 8. 2, si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8. 2, sul quale il relatore ha espresso parere contrario, mentre il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. Le regioni, anche in riferimento agli obiettivi del piano sanitario nazionale,

emanano le norme di attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore e predispongono i piani sangue regionali, che costituiscono parte integrante dei piani sanitari regionali, al fine di una razionale distribuzione territoriale dei servizi e per una più efficace tutela della salute dei donatori e dei cittadini.

2. Le attività e le funzioni in materia trasfusionale delle unità sanitarie locali si esercitano attraverso i centri di raccolta, le sezioni trasfusionali e i servizi di immunoematologia e trasfusionali i quali costituiscono presidi multizonali ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'ambito di tali servizi è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 400.000 e 600.000 abitanti, tenendo conto altresì della patologia ematologica, delle strutture sanitarie esistenti e della accessibilità dei servizi.

3. La legge regionale definisce lo schema-tipo di convenzione per regolare i rapporti tra le unità sanitarie locali e le associazioni di volontariato aventi come attività istituzionale preminente la donazione volontaria del sangue, al fine di garantire il loro concorso all'attività trasfusionale.

4. La legge regionale, con riferimento all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, inoltre, la più ampia partecipazione dei donatori volontari di sangue, delle associazioni di volontariato e degli operatori a tutte le fasi della programmazione dell'attività dei servizi trasfusionali, alla gestione sociale degli stessi.

5. Ciascuna regione, tramite uno dei servizi di immunoematologia e trasfusionali o l'istituzione del centro regionale di riferimento, esercita le seguenti funzioni:

a) coordinamento delle operazioni di raccolta di sangue e della distribuzione di unità di sangue di gruppo raro e di quelle in eccedenza rispetto al fabbisogno totale verso le aree carenti della regione o verso altre regioni e dell'invio del plasma verso le officine di produzione;

b) rapporti con la sanità militare anche per un piano di scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche in base alle rispettive necessità e disponibilità e per la raccolta di sangue.

Gli onorevoli Ceci Bonifazi, Rubino, Pastore e Artioli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il piano sanitario regionale stabilisce altresì le unità preposte al trapianto di sangue midollare, conformemente ai parametri operativi e funzionali fissati con decreto del Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità.

9. 1.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) coordinamento delle operazioni di raccolta di sangue e della distribuzione di sangue di gruppo raro e di quelle eccedenti rispetto al fabbisogno totale verso le aree carenti della regione e verso le altre regioni in stretta aderenza ai criteri fissati dal Comitato di cui all'articolo 10; invio del plasma verso le officine di produzione nei limiti delle convenzioni di cui all'articolo 8, comma 4; invio al Ministero della sanità dei dati sulla disponibilità di sangue e di emocomponenti con le cadenze e le modalità fissate con decreto del Ministro della sanità.

9. 2.

CRISTIANA MUSCARDINI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale preannuncio che, pur votando a favore degli emendamenti presentati, mi asterrò dalla votazione dell'articolo 9 nel suo complesso in quanto non ritengo le regioni in grado di varare entro un anno il « piano sangue ».

MAURO SEPPIA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Ceci Bonifazi ed altri 9. 1.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 9. 1 e 9. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9. 1, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

1. Nell'ambito delle competenze riservate allo Stato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dagli articoli 4 e 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è istituito il Comitato nazionale per il servizio trasfusionale.

2. Esso è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è presieduto dal Ministro della sanità o da un suo delegato ed è costituito da:

1) tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

2) un funzionario medico del Ministero della sanità;

3) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

4) un rappresentante della Sanità militare;

5) tre rappresentanti immunoematologici di associazioni italiane di immunoematologia e trasfusione;

6) tre rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari giuridicamente riconosciute più rappresentative sul piano nazionale;

7) quattro rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni nazionali degli emofilici, talassemici e leucemici.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

4. Per ogni membro effettivo deve essere nominato, con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di assenza del titolare.

5. Il Comitato ha il compito di stabilire ed aggiornare periodicamente, anche sulla base di norme internazionali, direttive tecniche vincolanti relative alla raccolta, conservazione, classificazione, distribuzione e commercializzazione del sangue umano, alla produzione, controllo, conservazione e distribuzione dei componenti del sangue e delle sue frazioni. Concorre a definire i protocolli a cui devono attenersi i servizi trasfusionali per l'accertamento della idoneità alla donazione del sangue, alla plasmateresi, alla citoteresi. Le predette direttive sono emanate con decreto del Ministero della sanità.

6. Il Comitato ha inoltre il compito di proporre iniziative relative alla propaganda del dono del sangue e di coordinare le attività promozionali delle associazioni o federazioni di associazioni dei donatori di sangue.

7. Il Comitato, per le attività di sua competenza, elabora un programma triennale che costituisce parte integrante della proposta del piano sanitario nazionale previsto dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

8. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi hanno titolo ad una indennità di presenza ed al rimborso delle spese sostenute. Con lo stesso decreto di no-

mina vengono disciplinate le modalità di funzionamento ed il regolamento interno del Comitato.

9. Per gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si provvede, per l'anno 1986, con uno stanziamento di lire 50.000.000 da iscriversi nel bilancio di previsione del Ministero della sanità; per gli anni successivi lo stanziamento verrà definito in sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Esso è nominato con decreto del Ministro della sanità entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è presieduto dal Ministro della sanità o da un suo delegato, ha sede presso il Ministero della sanità ed è composto da:

a) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) due funzionari medici del Ministero della sanità;

c) tre dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità;

d) un ufficiale medico della sanità militare designato dal Ministro della difesa;

e) due medici specialisti in immunematologia designati dalle associazioni nazionali di immunoematologia e trasfusione;

f) quattro esperti nel settore nominati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità;

g) tre rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari, giuridicamente riconosciute, più rappresentative sul piano nazionale;

h) tre esperti delle associazioni nazionali delle famiglie dei pazienti affetti da emofilia, talassemia e leucemia.

3. Un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità svolge le funzioni di segretario.

10. 1.

Sopprimere il comma 4.

10. 2.

Al comma 5 sostituire la parola: stabilire con: proporre e sopprimere la parola: vincolante.

10. 3.

Al comma 8, alla fine del primo periodo, aggiungere, dopo le parole: riconfermati, le altre: una sola volta, e sostituire il periodo successivo con il seguente: Essi hanno titolo al gettone di presenza di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 417, e successive modificazioni e alla indennità di missione e al rimborso delle spese di viaggio, se ed in quanto dovute, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modificazioni. Con lo stesso decreto di nomina vengono disciplinate le modalità di funzionamento ed il regolamento interno del Comitato.

10. 4.

Sopprimere il comma 9.

10. 5.

L'onorevole Ceci Bonifazi ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 10. 1 del relatore:

Al comma 2, punto g), dopo la parola: associazioni, aggiungere: o loro federazioni.

0. 10. 1. 1.

ADRIANA CECI BONIFAZI. Il subemendamento da me presentato alla lettera g) dell'emendamento del relatore 10. 1 si propone di concedere anche alle associazioni minori dei donatori volontari la possibilità di federarsi e di poter essere rappresentate nel Comitato nazionale per il servizio trasfusionale.

L'esigenza di presentare tale proposta nasce dal fatto che nelle regioni meridionali italiane operano soltanto piccole associazioni di volontari che non potranno essere mai singolarmente rappresentate. Con questa norma non si modifica assolutamente la composizione del Comitato, ma — ripeto — si concede la possibilità di costituire delle federazioni.

OLINDO DEL DONNO. Desidererei sapere dall'onorevole Ceci Bonifazi, quale sia la differenza sostanziale fra la parola: « associazione » e l'altra: « federazione ».

ADRIANA CECI BONIFAZI. Il testo normativo fa riferimento alle associazioni più rappresentative. Ne consegue, pertanto, che le piccole associazioni non sono comprese nella normativa, a meno che — ed è questo il senso del subemendamento che ho proposto — non siano anche previste le federazioni. Questo tipo di soluzione potrebbe consentire a molte piccole associazioni di costituirsi in federazioni e, come tali, diventare soggetti destinatari della legge in esame.

MAURO SEPPIA, *Relatore*. Comprendo le preoccupazioni espresse dall'onorevole Ceci Bonifazi, giustificate anche dal fatto di tutelare le piccole associazioni del meridione, costituitesi in federazioni.

Detto questo, prego l'onorevole Ceci Bonifazi di ritirare il subemendamento e di tradurlo in un ordine del giorno.

ADRIANA CECI BONIFAZI. Accolgo l'invito testé rivoltomi dal relatore. Mi riservo di tradurre il contenuto di questo subemendamento in un ordine del giorno.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento 10. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 10. 2 del relatore.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento 10. 2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 10. 3.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento 10. 3 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 10. 4 del relatore.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento 10. 4 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 10. 5 del relatore.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento 10. 5 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 1 e del relativo emendamento 1. 3, precedentemente accantonati.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento 1. 3 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11.

ART. 11.

1. L'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, è così modificato:

« ART. 1. — I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di tempo stabilito dal Comitato nazionale di cui all'articolo 10 sulla base della durata e della complessità della procedura trasfusionale e comunque non inferiore a 4 ore, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa.

L'avvenuta donazione deve essere certificata al datore di lavoro dal centro di raccolta, sezione o servizio trasfusionale presso cui la stessa è stata effettuata ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere, dopo le parole: retribuzione per l'intera giornata lavorativa, *le seguenti:* ed il relativo trattamento previdenziale ed assicurativo.

11. 1.

ALDO PASTORE. Il gruppo comunista è favorevole a questo emendamento purché in esso si faccia cenno della legislazione progressa.

MAURO SEPPIA, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 11, siamo tutti d'accordo sul fatto che l'articolo 26 della legge n. 41 del 1986 debba essere modificato. La strada per raggiungere questo obiettivo sarebbe quella di prevedere che il donatore di sangue abbia diritto non solo alla retribuzione per l'intera giornata, ma anche al relativo trattamento previdenziale ed assicurativo. Comunque, concordo con la nuova formulazione preannunciata dagli onorevoli Artioli, Rubino e Pastore, anche se non sono convinto della necessità di fare un esplicito riferimento alla legge n. 41. Pertanto, ritiro il mio emendamento 11. 1.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Artioli, Rubino e Pastore hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo il comma 1, il seguente:

2. La riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica alla retribuzione corrisposta, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, a chiunque ceda il proprio sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.

11. 2.

Poiché l'approvazione dell'emendamento Artioli ed altri 11. 2 comporta una variazione di spesa, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 11 è, pertanto, sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

1. Le associazioni e federazioni di donatori volontari devono comunicare alle strutture trasfusionali gli elenchi dei propri donatori iscritti.

2. I servizi di immunoematologia e le sezioni trasfusionali sono obbligati alla tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori periodici occasionali.

3. Le associazioni e federazioni di donatori volontari hanno possibilità di accesso agli schedari nei modi indicati dalla convenzione di cui al terzo comma dell'articolo 9.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 3.

12. 1.

OLINDO DEL DONNO. Vorrei chiedere al relatore quale sia la motivazione che lo spinge a proporre la soppressione del terzo comma dell'articolo 12. Si tratta di una questione di forma oppure di sostanza? Se fosse di sostanza, non comprendo per quale motivo non si debba concedere alle associazioni ed alle federazioni la possibilità di accesso agli schedari.

MAURO SEPPIA, *Relatore*. In Comitato ristretto si è optato per la soppressione del terzo comma dell'articolo 12 in quanto vi è il pericolo che venga meno quella segretezza necessaria soprattutto in questo momento di preoccupante diffusione dell'AIDS. Questa materia potrà essere in seguito disciplinata nelle convenzioni che le singole regioni stipuleranno con le USL.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole all'emendamento 12. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

1. L'importazione e l'esportazione del sangue umano conservato e dei suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico, sono autorizzate dal Ministro della sanità, secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 10.

2. È consentita la cessione di sangue umano ed emocomponenti alle industrie per la produzione di emodiagnostici sulla base della convenzione di cui al quarto comma dell'articolo 8.

3. L'importazione di emoderivati di origine non venosa è consentita a condizione che tali prodotti nel paese di provenienza risultino autorizzati da parte dell'autorità alla commercializzazione per uso terapeutico umano e a condizione che l'ordinamento giuridico di tale paese consenta l'importazione, la registrazione e la vendita degli emoderivati preparati e registrati in Italia.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo la parola: È aggiungere: altresì.

13. 1.

Al comma 3, sostituire le parole: di origine non venosa con le seguenti: pronti per l'impiego.

13. 2.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole agli emendamenti 13. 1 e 13. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

1. Chiunque, per uso trasfusionale, raccolga, conservi o distribuisca sangue umano, o produca o metta in commercio derivati del sangue umano al di fuori delle strutture e senza le autorizzazioni previste dalla presente legge, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.

2. L'autorità sanitaria locale, indipendentemente dal procedimento penale, dispone la chiusura della struttura non autorizzata.

3. Chiunque ceda il proprio sangue per uso trasfusionale a fine di lucro è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000.

4. Chiunque procacci sangue a fini di lucro o chiunque vi concorra è punito con una pena detentiva da 1 a 3 anni e con una multa da 1 a 5 milioni. Se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna segue la interdizione all'esercizio della professione per un periodo da 2 a 5 anni.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere le parole: con la reclusione da 1 a 3 anni e.

14. 1.

Al comma 4, sopprimere le parole: con una pena detentiva da 1 a 3 anni e.

14. 2.

Al comma 4, sostituire le parole: da 2 a 5 anni con le seguenti: non inferiore a 2 anni.

14. 3.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole agli emendamenti 14. 1, 14. 2 e 14. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 3, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai servizi trasfusionali degli istituti e cliniche universita-

rie, degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 16.

1. Le regioni sulla base dei piani sanitari regionali e dei piani sangue, di cui all'articolo 9 della legge, possono trasferire, alle unità sanitarie locali nel cui territorio si trovano, i centri trasfusionali gestiti dalle associazioni di volontariato o da strutture private. Il trasferimento dei beni e l'inquadramento del personale sono disposti con decreto del presidente della regione in conformità con quanto dettato dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge 20 maggio 1985, n. 207.

2. In attuazione delle norme di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i centri di raccolta e di trasfusione, gestiti dal centro nazionale per la trasfusione del sangue sono trasferiti alle unità sanitarie locali competenti per territorio.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i beni mobili ed immobili destinati a detti servizi ed il personale ad essi adibito sono trasferiti al comune competente per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali in base alle norme di cui agli articoli 65 e 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto applicabili.

4. I servizi rimanenti del centro nazionale per la trasfusione del sangue sono trasferiti all'Istituto superiore di sanità.

5. In relazione all'attuazione del comma precedente l'Istituto superiore di sanità svolge le seguenti funzioni:

1) effettuare ricerca tecnico-scientifica nei settori pertinenti;

2) fungere da laboratorio nazionale di riferimento per i gruppi sanguigni;

3) tenere i registri e diffondere ogni dato attinente la pratica trasfusionale;

4) effettuare consulenze e controllo di efficienza di tutte le strutture del Servizio trasfusionale nazionale;

5) ispezionare e controllare le officine di produzione ai fini dell'autorizzazione alla lavorazione del plasma italiano;

6) controllare le specialità farmaceutiche emoderivate.

6. Con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 settembre 1985, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede al trasferimento del Centro nazionale trasfusione sangue all'Istituto superiore di sanità, uniformandosi al criterio di collocare nell'Istituto superiore di sanità tutte le funzioni svolte dal Centro nazionale trasfusione sangue e garantendo il mantenimento delle qualifiche professionali acquisite dal personale trasferito.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Le regioni sulla base dei piani sanitari regionali e piani sangue, di cui all'articolo 9 della legge, possono trasferire alle unità sanitarie locali nel cui territorio si trovano i centri trasfusionali gestiti, per convenzione, dalle associazioni di volontariato o da strutture private.

2. Il trasferimento dei beni e l'inquadramento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1984 è effettuato con provvedimento del Presidente della giunta regionale in conformità a tabelle di equiparazione approvate dal Ministro della sanità entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con la tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre

1979, n. 761, ed alla legge 20 maggio 1985, n. 207.

16. 1.

Sopprimere i commi da 2 a 6.

16. 2.

ADRIANA CECI BONIFAZI. La soppressione dei commi da 2 a 6 dell'articolo 16 lascerebbe indefinita la sistemazione del centro nazionale di trasfusione sangue e, in particolare, il rapporto più complessivo della Croce rossa italiana in relazione alle norme in discussione.

Comprendiamo le motivazioni che hanno suggerito al relatore di presentare l'emendamento 16. 2, e, pur suscitando tra i deputati del mio gruppo non poche perplessità, non desideriamo che di fatto venga bloccata l'approvazione del provvedimento al nostro esame. Allo stesso tempo, però, non possiamo non far presente alla Commissione il fatto che ad una attenta lettura del testo dell'articolo 16, appare chiaro che nell'attuazione delle norme che stiamo approvando la Croce rossa italiana assumerebbe una funzione molto importante garantendo un servizio di reale qualificazione. Tale circostanza è stata riconosciuta anche nel corso della discussione di alcuni ordini del giorno presentati in materia.

Questo chiarimento mi sembra necessario. D'altronde, ritengo che un'attenta lettura del testo dell'articolo avrebbe consentito di comprenderne la vera *ratio*, garantendo al Centro nazionale di trasfusione sangue la qualificazione della sua azione.

Ciò detto, rimaniamo in attesa che il Governo assuma un preciso impegno per una sistemazione normativa definitiva dell'intera questione attinente all'attività della CRI, con riferimento anche a quanto previsto dalla legge di riforma sanitaria n. 833.

RAFFAELLO RUBINO. Nel preannunciare, a nome del gruppo della democrazia cristiana, il voto favorevole sull'emen-

damento 16. 2 del relatore, desidero osservare che la materia potrà essere compiutamente esaminata nel contesto della riforma della Croce rossa italiana.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti 16. 1 e 16. 2 del relatore.

Vorrei ricordare alla Commissione che è già stato presentato, e da molto tempo, un disegno di legge del Governo per il riordino della Croce rossa italiana.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 16. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 16. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

1. Le Forze armate organizzano in modo autonomo il servizio trasfusionale in grado di svolgere tutte le competenze di cui alla presente legge compresa la produzione di plasmaderivati sulla base di un decreto del Ministro della difesa emanato di concerto con il Ministro della sanità.

2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai giovani in servizio di leva, l'autorità militare favorisce la donazione volontaria di sangue o sue frazioni da parte dei militari di leva previo accertamento della idoneità alla donazione degli stessi presso le strutture trasfusionali militari e civili.

3. Il servizio trasfusionale militare, anche attraverso le strutture operative della Croce rossa italiana effettua previsioni per il coordinamento delle necessità trasfusionali in condizioni di emergenza, garantendo anche le scorte di plasmaderivati.

Alla realizzazione degli scopi di cui ai commi precedenti partecipa il Servizio sanitario nazionale secondo apposita convenzione stabilita tra autorità militari territorialmente competenti e regioni, che stabilisce:

a) le modalità della donazione di sangue da parte dei militari di leva presso le caserme e i centri del Servizio sanitario nazionale;

b) le modalità di scambio del plasma e dei plasmaderivati tra Servizio sanitario nazionale e servizio trasfusionale militare, tenuto conto in particolare della esigenza di costituire le scorte per l'emergenza.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

1. Agli oneri finanziari della presente legge si provvede con gli appositi stanziamenti previsti nel fondo speciale di parte corrente, pari a lire 16 miliardi per il 1987, 20 miliardi per il 1988 e 20 miliardi per il 1989.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi per il 1987 e lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 1.

Poiché tale emendamento reca la norma di copertura del provvedimento, lo pongo in votazione in linea di principio, in attesa del parere della V Commissione, sull'emendamento all'articolo 11.

(È approvato).

Mi impegno ad inviare tempestivamente gli emendamenti approvati in linea di principio alla V Commissione bilancio, al fine di consentire la rapida approvazione di questa importante legge.

Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO